



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 1 aprile 2015, n. 119

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante puntuale al PRG relativa a Riqualficazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi dell'area di proprietà di Parlangeri Oronzina". Autorità procedente: Comune di Nardò.

L'anno 2015, addì 01 del mese di...Aprile., presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

Il Dirigente dell'Ufficio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.:" della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interim dell'Ufficio VAS all'ing. A. Antonicelli

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

il Comune di Nardò, in data 19/11/2014, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (urbanistica@pecnardo.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato Variante puntuale al PRG relativa a Riqualificazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi dell'area di proprietà di Parlangeri Oronzina":

- copia atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale costituito da Determina dirigenziale n. 815 del 05.11.2014 a firma del responsabile dell' area funzionale 2° - sviluppo e pianificazione del territorio - ambiente ing. Piero Formoso, riferita alla Delibera del Commissario ad Acta n. 5/2010 di adozione della ritipizzazione dell'area di proprietà di Parlangeri Oronzina;

- Nota del 10.10.2014, a firma del responsabile dell' area funzionale 2° - sviluppo e pianificazione del territorio - ambiente ing. Piero Formoso e dell' ing. Gianluca Manieri in qualità di Collaboratore in forza presso la suddetta Area Funzionale 2°, con cui, in riferimento alla summenzionata Variante al PRG, si attesta la sussistenza della condizione di esclusione dalle procedure VAS ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del regolamento regionale n.18/2013;

- Elaborati di piano di seguito elencati:

- Tavole grafiche;

nell'ambito della predetta procedura telematica di registrazione il Comune di Nardò provvedeva a

selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013 di cui alla lettera d) dell'art. 7, comma 2;

in data 19/11/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 44/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it>);

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089/11138 del 19/11/2014, con cui si comunicava al Comune di Nardò la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

in data 26/11/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia, con nota prot.11510, trasmessa a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Nardò l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014.

la predetta nota prot. 11510/2014 veniva trasmessa, stesso mezzo, anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione Dirigenziale n.12/2014;

in data 27/01/2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia, con nota prot.1023, trasmessa a mezzo PEC, chiedeva chiarimenti circa il caso di esclusione selezionato atteso che l'iter urbanistico definiva l'intervento previsto per l'area di proprietà Parlangeri quale "ritipizzazione per la riqualificazione urbanistica". Invitava inoltre l'amministrazione comunale in riferimento anche alle altre varianti in atto sul territorio a rivalutare la procedura di VAS da intraprendere;

con nota prot.3880 del 02/02/2015, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 2157 del 16/02/2015, il Comune di Nardò riscontrava la sopra citata nota prot.n. 1023/2015;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Nardò;

- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "VAS" della Regione Puglia;

PRESO ATTO di quanto attestato dall'autorità procedente con la richiamata nota del 10/10/2014, nonché dei successivi chiarimenti forniti con nota prot. n. 3880 del 02.02.2015,, secondo quanto di seguito riportato:

- La proposta variante, comporterà una riqualificazione urbanistica di alcune aree nelle vicinanze della fascia costiera del comune di Nardò, al di fuori del perimetro urbano, a fronte della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art. 9 del D.P.R. 380/01 e a seguito delle istanze presentate da alcuni proprietari, finalizzate alla riqualificazione urbanistica di tali aree, istanze su cui sono medio tempore intervenuti anche pronunciamenti della giustizia amministrativa che hanno affermato l'obbligo per l'amministrazione comunale di provvedere alla richiesta riqualificazione urbanistica.

- Il Comune di Nardò, munito di P.R.G. approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 10.04.2001, con diversi provvedimenti, in ottemperanza di altrettante sentenze del TAR/Puglia, ha adottato variegate riqualificazioni urbanistiche meglio specificate nella DGR n. 1458 del 17 luglio 2012.

- La variante in oggetto, "riqualificazione proprietà Parlangeri Oronzina", foglio 128, p.lle 39-283-384-385-386-389-390-391-392, è stata adottata con Del. Comm. ad Acta n. 5 del 18.11.2010 denominata variante n. 8 dalla citata DGR, ha finalità volta a preservare le aree in questione, le quali sono direttamente interessate dalla presenza di una lama e relativi cigli e ripe, rimanendo pertanto inedificabili e immodificabili in quanto oggetto di salvaguardia e tutela paesistico-ambientale, anche ai sensi del PAI. Viene pertanto condivisa la classificazione delle stesse aree, precedentemente classificate F.34, come "E1 - zone agricole produttive normali" e "Fascia di rispetto della viabilità".

- L'estensione del lotto comprendente le Particelle 39-383-384-385-386-389-390-391-392 al Foglio 128,

è di mq. 16'120,00 ed è situato tra le vie Prov.le n. 90 e Via Ausonia.

- SI ATTESTA che l'area in questione, ubicata nel Comune di Nardò, censita al Catasto al foglio 128, p.lle 39-383-384-385-386-390-391-392 di proprietà Parlangei Oronzina, È ESCLUSA dalla procedura VAS ai sensi dell'articolo 7.2 lettera d) del Regolamento Regionale n°18 del 09/10/2013 in quanto la proposta di variante, limitandosi ad una parte della proprietà di Parlangei Oronzina di estensione inferiore a 5'000 mq”

VERIFICATA la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al citato articolo 7, comma 2, lettera d), del Regolamento regionale in parola, sulla base delle risultanze istruttorie di seguito riportate:

Sono state verificate le seguenti condizioni previste dal citato Regolamento:

d) piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale) purché;

1. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2 a.VI;

2. non debbano essere sottoposti alla Valutazione di incidenza-livello II “valutazione appropriata”;

3. non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A e B oppure aree per l'approvvigionamento idrico d'emergenza limitrofo al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti;

4. non prevedano l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;

5. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m³, oppure a 5.000 m³ (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale).

In particolare,

- dall'analisi degli elaborati allegati alla registrazione del Piano, si rileva che la proprietà della sig.ra Parlangeri è costituita da due lotti distinti, composti da diverse particelle. Inoltre si evince che l'area oggetto della variante per ritipizzazione è parte del singolo lotto posto più a sud della proprietà e zonizzato dal vigente PRG quale F34. A seguito della variante in oggetto, così come evidenziato dagli elaborati grafici presentati, comunque privi della relativa legenda, tale superficie acquisisce la destinazione di zona E1 (1765,00+668 mq) con una parte pari a 668 mq soggetta al vincolo di rispetto della viabilità;

- nell'attestazione delle condizioni di sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS si attesta che la proposta di variante “interessa superfici inferiori a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)” e si dichiara che “In esecuzione delle succitate sentenze del TAR Lecce l'area di proprietà della ricorrente viene riclassificata, limitatamente alla porzione attualmente tipizzata come F.34, nella proposta di variante al PRG come: -Zona E.1 - zone agricole produttive normali per un totale di 1'765 + 668 m²; - Fascia di rispetto della viabilità che interessa 668 m² di cui al punto precedente.”

- dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, in uso presso questo Ufficio si evince anche che:

- l'area in oggetto rientra nelle aree perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque regionale come aree “soggette a contaminazione salina” ed è, inoltre, sottoposta a vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004). Pertanto rientra nelle aree a elevata sensibilità ambientale individuate dall'Allegato 1 del r.r.18/2013. La carta idrogeomorfologica dell'AdB Puglia conferma quanto affermato nella attestazione delle condizioni di esclusione da VAS, ossia che l'area oggetto della variante è “direttamente interessate dalla presenza di una lama e relativi cigli e ripe....”.

- l'area, come dichiarato nell'attestazione, “non è sottoposta alla valutazione d'incidenza - livello II

“valutazione appropriata” - in quanto l’area è esclusa dal Sic nonché da aree territoriali perimetrale quali Zone di protezione Speciale. (BURP n°41 del 30-03-2006)”;

- la variante non riguarda aree indicate nell’art. 7.2.d) come anche attestato dall’autorità proponente: “ non riguarda zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale”. Inoltre, nell’attestazione dell’autorità procedente, “l’area è tipizzata prevalentemente (salvo una minima parte destinata a zona B.16) come zona F.34 - Parco attrezzato normata all’art. 109 delle NTA del PRG vigente e destinata alla formazione del sistema del verde per le attività del tempo libero, per la qualificazione e protezione dell’ambiente urbano e per la salvaguardia dei caratteri morfologici e paesaggistici del territorio di particolare valore ambientale”, pertanto l’area non ricade in zone territoriali omogenee “A” del piano urbanistico comunale generale vigente.

- Dall’analisi dell’ortofoto 2013 non si evince la presenza di alberature di carattere monumentale;

- Secondo quanto attestato dall’autorità procedente la variante “non prevede ampliamenti o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m³, oppure superiore a 5.000 m³ (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), in quanto i nuovi indici urbanistici relativi alla nuova riclassificazione impongono un volume edificabile massimo pari a m³ 483,60;”

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante puntuale al PRG relativa a Riqualficazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi dell’area di proprietà di Parlangeri Oronzina” demandando all’amministrazione comunale di Nardò, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;

- è, in ogni caso, subordinato alla legittimità degli atti e delle procedure amministrative espletate dall’amministrazione procedente;

- non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera d), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante puntuale al PRG relativa a Riqualficazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi dell'area di proprietà di Parlangeri Oronzina”;

di demandare al Comune di Nardò, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio “VAS” all' Autorità procedente - Comune di Nardò;

di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;
- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 fasciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS
ing. A. Antonicelli
